APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in generale

Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro , titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale .
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.